



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL NUCLEO FAMILIARE AI FINI I.S.E.E.

Agosto 2021


THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

 **REDDITO DI
CITTADINANZA**



IL NUCLEO FAMILIARE AI FINI I.S.E.E.

Il nucleo familiare del dichiarante è **costituito** dai **soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU**, salvo alcune eccezioni.

NUCLEO FAMILIARE



Dichiarante



Coniuge



Figlio
minorenne



Figlio maggiorenne non
convivente a carico ai
fini IRPEF di età non
superiore ai 26 anni



Figlio
maggiorenne
convivente



Altra
persona nel
nucleo

Riferimenti:

- ▶ Articolo 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica equivalente (ISEE)»
- ▶ Articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»





COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: LA POSIZIONE DEL CONIUGE (1)

- ❑ **Coniugi con la stessa residenza:** i coniugi che risultano nello **stesso stato di famiglia** fanno sempre parte dello **stesso nucleo familiare senza alcuna eccezione**
- ❑ **Coniugi con diversa residenza:** vanno sempre indicati nella medesima DSU ad eccezione dei casi di separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio, decadenza dalla potestà genitoriale, provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, abbandono del coniuge accertato giudizialmente
- ❑ I coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione.
- ❑ I coniugi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell'ipotesi in cui risiedano nello stesso immobile, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze. Se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale.





COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: LA POSIZIONE DEL CONIUGE (2)

- ❑ Fa **parte del nucleo familiare anche il coniuge iscritto** nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (**AIRE**), poiché ai fini ISEE viene attratto nel nucleo dell'altro coniuge.
- ❑ In caso di residenza diversa, i coniugi devono trovare un accordo circa l'identificazione della residenza familiare. In caso di mancato accordo, la residenza è individuata nell'ultima residenza comune oppure, in assenza di questa situazione, la residenza del coniuge di maggiore durata.
- ❑ Le regole dei coniugi, ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, si applicano ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (articolo 1 – commi 13 e 20 e Decreto 13 aprile 2017, n. 138) - (Messaggio I.N.P.S. 5171 del 21.12.2016)
- ❑ *Attenzione: le regole si applicano anche agli altri soggetti coniugati che fanno parte del nucleo familiare del dichiarante ai fini dell'I.S.E.E.*





COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: I FIGLI MINORENNI

- Il **figlio minore di anni 18** fa parte del **nucleo familiare del genitore con il quale convive**
- Il **minore in affidamento temporaneo**, disposto con ordinanza sindacale ex art. 403 codice civile o provvedimento del giudice, è considerato **nucleo familiare a sé**; è fatta salva la **facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare** (tale scelta, una volta effettuata, vale per tutto il periodo di validità della DSU)
- Il **minore in affidamento preadottivo**, disposto con provvedimento del giudice, fa parte del **nucleo familiare dell'affidatario**, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore, e si considera **equiparato al figlio minorenni dell'affidatario**
- Il **minore in affidamento e collocato presso comunità** è considerato **nucleo familiare a sé** e non può essere incluso nella D.S.U. della famiglia di origine.





COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: I FIGLI MAGGIORENNI (1)

- ❑ **Figlio maggiorenne che convive con uno o entrambi i genitori**: valgono le regole ordinarie, cioè fa parte del **nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive**
- ❑ **Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.**
- ❑ **Pertanto fanno parte di un nucleo diverso i figli maggiorenni, non conviventi con i genitori, in almeno una delle seguenti condizioni:**
 - **di età maggiore o uguale a 26 anni**
 - **non a loro carico ai fini IRPEF;**
 - **coniugato e/o con figli**





COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: I FIGLI MAGGIORENNI (2)

- Il figlio è considerato **fiscalmente a carico** (ai fini Irpef, cioè ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) se il suo reddito:
 - ❖ non supera 4mila euro annui, se la sua età non è superiore a 24 anni.
 - ❖ non supera 2.840,51 euro annui, se la sua età è superiore a 24 anni.



NEOMAGGIORENNI IN USCITA DA CONVIVENZA ANAGRAFICA O AFFIDAMENTO TEMPORANEO

- ❑ Ai neo maggiorenni che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento di tutela da parte dell'Autorità Giudiziaria, per essere stati collocati in struttura residenziale per minorenni oppure in affidamento etero familiare, si applica quanto previsto per i figli maggiorenni non conviventi, **fatta salva la possibilità, nel caso in cui l'interessato/a non risulti risiedere anagraficamente presso il nucleo familiare di origine ovvero sia in procinto di spostare la residenza al di fuori di tale nucleo avendo presentato la relativa richiesta, di costituire un nucleo a sé**, qualora il ragazzo/ragazza ritenga il rientro in famiglia non compatibile con il suo percorso di vita.
- ❑ A supporto di questa situazione, è sufficiente il provvedimento di allontanamento adottato dall'Autorità competente durante la minore età.





COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: ALTRI COMPONENTI

- I componenti già appartenenti ad un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.
- Pertanto, se è stata richiesta ed attuata una scissione del nucleo familiare con la creazione di due nuclei residenti nella medesima unità immobiliare, ai fini I.S.E.E. si considera comunque ancora il nucleo familiare originario, comprensivo di tutti i componenti.





COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: SOGGETTI IN CONVIVENZA ANAGRAFICA

- I **soggetti in convivenza anagrafica** sono coloro che **risiedono stabilmente in istituti religiosi, in istituti assistenziali o di cura, in caserme o in istituti di detenzione**
- Soggetti in convivenza anagrafica **non coniugati**: sono considerati **nucleo familiare a sé**
- Soggetti in convivenza anagrafica **coniugati**: fanno parte del **nucleo familiare del coniuge**
- Minorenne in convivenza anagrafica**: fa parte del **nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minorenne in affidamento e collocato presso comunità che va considerato nucleo familiare a sé stante**





ATTRAZIONE DI SOGGETTI DEL NUCLEO: GENITORE NON CONVIVENTE

In caso di richiesta del **Reddito di cittadinanza** o di **prestazioni rivolte a minorenni**, il D.P.C.M. prevede che il **genitore che abbia riconosciuto il beneficiario della prestazione come figlio e che sia non convivente e non coniugato con l'altro genitore sia attratto nel nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:**

- a) **è coniugato con persona diversa dall'altro genitore del beneficiario della prestazione**
- b) **ha figli con persona diversa dall'altro genitore del beneficiario della prestazione**
- c) **è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio beneficiario**
- d) **è escluso dalla potestà sul beneficiario o è soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare**
- e) **è estraneo al beneficiario in termini di rapporti affettivi ed economici e l'estraneità è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali).**

Qualora il genitore non convivente sia in una delle condizioni di cui alle lettere a) e b), non viene attratto nel nucleo ma della sua condizione economica si tiene conto integrando l'ISEE del nucleo con una componente aggiuntiva.

